

Accordo sulla libera circolazione delle persone esteso alla Croazia

L'Accordo fra la Svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro viene esteso alla Croazia, Stato membro dell'UE. I regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 si applicano quindi ai rapporti fra Svizzera e Croazia a partire dal 1° gennaio 2017. Gli attuali moduli UE sono validi anche nelle relazioni con la Croazia.

A partire dal 1° gennaio 2017 le persone che vivono in Croazia non possono più affidarsi all'assicurazione facoltativa. Coloro che già vi aderiscono possono restare affiliati al massimo fino al 31 dicembre 2022. Le persone che il 1° gennaio 2017 avevano già compiuto il 50° anno d'età possono mantenere l'assicurazione fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Per gli assegni familiari in base alla legge federale sugli assegni familiari (LAFam) ciò significa che ora, in virtù dell'accordo, le cittadine e i cittadini croati possono far valere il diritto agli assegni familiari per i loro figli domiciliati in uno Stato membro dell'UE.

Per gli assegni familiari in base alla legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) ciò significa che ora, in virtù dell'accordo, le cittadine e i cittadini croati possono far valere il diritto agli assegni familiari per i loro figli domiciliati in uno Stato membro dell'UE. Inoltre, poiché l'accordo bilaterale fra Svizzera e Croazia è tutt'ora applicabile, le cittadine e i cittadini croati continuano ad avere diritto all'esportazione in tutto il mondo degli assegni per i figli e degli assegni di formazione in base alla LAF.